

Ordinanza sull'Istituto svizzero di diritto comparato

del 19 dicembre 1979 (Stato 1° gennaio 1980)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1978¹
sull'Istituto svizzero di diritto comparato,

ordina:

Sezione 1: Statuto giuridico

Art. 1

¹ L'Istituto svizzero di diritto comparato (l'istituto) s'organizza e agisce liberamente entro i limiti della legge federale del 6 ottobre 1978² sull'Istituto di diritto comparato (la legge) e della presente ordinanza.

² L'istituto è proprietario dei beni mobili destinati alla sua gestione.

Sezione 2: Compiti dell'istituto

Art. 2 Documenti e studi per le leggi e per le convenzioni internazionali

¹ A richiesta delle autorità e dell'amministrazione federali, l'istituto fornisce documenti ed esegue studi che permettono d'elaborare la legislazione svizzera e di partecipare all'elaborazione delle convenzioni internazionali, in conoscenza delle soluzioni adottate, delle esperienze fatte e degli studi eseguiti all'estero. L'istituto può essere chiamato a formulare proposte e progetti.

² Nella misura del necessario, i dettagli sono fissati d'intesa fra i dipartimenti federali competenti e gli organi dell'istituto.

Art. 3 Avvicinamento delle legislazioni e unificazione del diritto

A richiesta delle autorità federali competenti, i collaboratori dell'istituto eseguono studi oppure partecipano a riunioni volte ad avvicinare le legislazioni o a unificare il diritto.

RU 1980 59

¹ RS 425.1

² RS 425.1

Art. 4 Informazioni e pareri di diritto

L'istituto tratta le nuove richieste d'informazioni e di pareri di diritto in principio nell'ordine seguente, ove il numero dei compiti che gli sono affidati esiga che siano fissate priorità:

- a. Tribunali e organi amministrativi federali,
- b. Tribunali e organi amministrativi cantonali,
- c. Avvocati, notai e altre persone interessate.

Art. 5 Ricerche

¹ L'istituto conduce ricerche proprie che vertono sull'evoluzione del diritto. Questa attività non deve intralciare l'adempimento degli altri compiti affidati all'istituto (art. 3 cpv. 1 lett. a-c della legge). L'istituto fa conoscere i risultati delle proprie ricerche alle autorità e alle amministrazioni interessate, se del caso aggiungendovi proposte.

² L'istituto funziona da centro d'informazione e di coordinazione in materia di ricerche condotte in Svizzera in materia di diritto comparato, di diritto straniero e di diritto internazionale.

Art. 6 Biblioteca e documentazione

¹ La biblioteca dell'istituto riunisce pubblicazioni ufficiali, riviste, opere scientifiche e altri documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

² L'istituto tiene anche aggiornata una documentazione:

- a. sulle fonti che permettono d'ottenere i documenti di cui l'istituto non dispone;
- b. sullo stato e sull'evoluzione del diritto straniero e internazionale.

³ L'istituto si associa agli sforzi volti a una coordinazione fra le biblioteche e nel settore della documentazione, a livello svizzero e internazionale. L'istituto annuncia i propri acquisti al Catalogo collettivo svizzero della Biblioteca nazionale.

⁴ L'istituto ricorre ai mezzi ausiliari moderni. I servizi federali competenti gli prestano a tale effetto la loro collaborazione.

Art. 7 Pubblicazioni dell'istituto

L'istituto pubblica i risultati dei suoi lavori e di altri studi d'interesse generale. Esso può partecipare all'edizione di organi esistenti oppure creare un organo di pubblicazione proprio.

Sezione 3: Utilizzazione degli impianti e degli strumenti

Art. 8

¹ Gli impianti e gli strumenti dell'istituto possono essere utilizzati gratuitamente da tutti i membri delle autorità svizzere, dai funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni e dai docenti delle università svizzere.

² Essi sono ugualmente a disposizione degli assistenti e degli studenti delle università svizzere, dei ricercatori svizzeri e stranieri, come pure degli avvocati, notai, altri giuristi o persone interessate, alle condizioni fissate dal regolamento dell'istituto.

³ Le opere della biblioteca e la documentazione sono in principio disponibili soltanto sulrga posto. Il regolamento dell'istituto fissa le eccezioni.

Sezione 4: Oni e collaboratori dell'istituto

Art. 9 Consiglio dell'istituto

¹ Il consiglio dell'istituto ha le competenze seguenti:

- a. designare il comitato;
- b. designare, tra i membri del comitato, il supplente del presidente;
- c. emanare l'ordinamento dell'istituto, con riserva dell'approvazione da parte del Consiglio federale, come pure le altre disposizioni organizzative;
- d. approvare i criteri che reggono la costituzione della biblioteca e della documentazione e il loro sviluppo;
- e. ordinare il programma di ricerca e di lavoro;
- f. sorvegliare l'esecuzione dei compiti dell'istituto;
- g. sottoporre all'autorità di vigilanza le proposte relative al preventivo e alle aliquote degli emolumenti come pure ai conti e al rapporto annuale;
- h. proporre all'autorità di vigilanza la nomina del direttore e nominare gli altri membri della direzione;
- i. curare le relazioni con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche delle università svizzere, come pure con altre istituzioni e ambienti interessati;
- k. sottoporre all'autorità di vigilanza le proposte concernenti le modifiche degli impianti, le trasformazioni o l'ampliamento dell'edificio e la revisione della legge, della presente ordinanza o della convenzione con il Cantone di Vaud;
- l. concludere con il Cantone di Vaud gli accordi che regolano la collaborazione fra l'istituto e l'Università di Losanna.

² Il consiglio dell'istituto tiene ogni anno almeno una seduta. Inoltre il presidente lo convoca ove lo reputi necessario oppure quando cinque membri ne fanno domanda.

³ Le deliberazioni del consiglio sono valide soltanto ove sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 10 Comitato

¹ Il comitato dà il preavviso sugli affari di cui delibera il consiglio.

² Il comitato ha inoltre gli attributi seguenti:

- a. decidere su servizi e mandati di ricerca importanti;
- b. decidere, nel quadro del bilancio di previsione, sulle spese superiori ai 50 000 franchi, se sono uniche, oppure a 20 000 franchi per anno, se la spesa è rinnovabile;
- c. accettare i doni e i legati superiori a 50 000 franchi e decidere della relativa assegnazione;
- d. nominare i collaboratori scientifici e amministrativi, eccettuati i membri della direzione;
- e. autorizzare i collaboratori scientifici ad assumere un insegnamento delle università o ad avere altre occupazioni accessorie;
- f. decidere l'organizzazione di congressi scientifici e prendere in consegna i relativi rapporti;
- g. decidere la creazione di un organo di pubblicazione proprio dell'istituto.

³ Il presidente convoca il comitato secondo le necessità oppure dietro domanda di due membri.

⁴ Le deliberazioni del comitato sono valide ove siano presenti almeno tre dei suoi membri. Se la natura della pratica lo permette, le decisioni possono essere prese per via di circolazione degli atti.

⁵ In caso d'urgenza, il presidente o il suo supplente, può adottare una decisione che spetta al comitato; gli altri membri ne sono subito informati.

Art. 11 Direttore

¹ Il direttore assume la direzione scientifica e amministrativa dell'istituto. Egli tratta tutte le pratiche dell'istituto che non competano ad altro organo in virtù della legge, della presente ordinanza o dei regolamenti dell'istituto.

² Il direttore ha in particolare le competenze seguenti:

- a. proporre il programma di ricerca e di lavoro;
- b. curare la coordinazione delle attività dell'istituto con quelle dei servizi interessati dell'Amministrazione federale;
- c. vigilare sull'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi superiori;
- d. disporre dei mezzi finanziari, fatta riserva della competenza del comitato e curarne l'uso razionale;
- e. assumere i collaboratori in prova;
- f. rappresentare l'istituto verso l'esterno e assicurare l'informazione all'interno;

- g. proporre l'organizzazione di congressi scientifici;
- h. concludere i contratti con terzi.

Art. 12 Direzione

¹ La direzione dell'istituto è composta dal direttore, dal vicedirettore e dal capo della biblioteca. Il consiglio dell'istituto può conferire a quest'ultimo il titolo di vicedirettore.

² La direzione ha le competenze seguenti:

- a. elaborare all'attenzione del consiglio dell'istituto le proposte concernenti l'organizzazione e i regolamenti dell'istituto;
- b. elaborare all'attenzione del Consiglio dell'istituto le proposte per il bilancio di previsione, i conti, il rapporto annuale, come pure le aliquote degli emolumenti;
- c. decidere delle pubblicazioni, fatta riserva della competenza del comitato;
- d. elaborare all'attenzione del consiglio dell'istituto le proposte concernenti le modifiche degli impianti, le trasformazioni o l'ampliamento dell'edificio e la revisione della legge, della presente ordinanza o della convenzione con il Cantone di Vaud;
- e. proporre al consiglio dell'istituto la conclusione, con il Cantone di Vaud, degli accordi che regolano la collaborazione fra l'istituto e l'Università di Losanna.

Art. 13 Collaboratori dell'istituto

¹ I collaboratori dell'istituto sono scelti in modo da assicurare una conoscenza ottimale dei sistemi giuridici stranieri e delle lingue straniere. L'istituto è assimilato alle amministrazioni e alle aziende della Confederazione per quanto attiene all'impiego di stranieri.

² L'istituto incoraggia la formazione continua dei collaboratori.

³ Nel regolamento, l'istituto prevede che i collaboratori vengano consultati sulle decisioni relative all'organizzazione e al personale oppure d'interesse generale.

⁴ L'ordinanza del 2 dicembre 1974³ sull'attività insegnativa degli agenti dell'Amministrazione generale della Confederazione si applica ai collaboratori dell'istituto.

Art. 14 Vigilanza

La vigilanza è esercitata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

³ RS 172.221.126

Art. 15 Responsabilità

La responsabilità dell'istituto, dei membri dei suoi organi e dei suoi impiegati è retta dalla legge sulla responsabilità⁴.

Sezione 5: Disposizioni finanziarie**Art. 16** Indennità ai membri del consiglio e del comitato

I membri del consiglio e del comitato hanno diritto alle prestazioni previste dall'ordinanza del 1° ottobre 1973⁵ sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

Art. 17 Cassa e contabilità

¹ L'istituto ha un proprio servizio di cassa e di contabilità; si applicano per analogia le prescrizioni dell'Amministrazione federale relative ai servizi di cassa, dei pagamenti e di contabilità.

² Il Controllo federale delle finanze è l'organo di revisione.

Sezione 6: Disposizione finale**Art. 18**

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia fissa la data a partire dalla quale l'istituto presta i suoi servizi.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1980.

⁴ RS 170.32

⁵ RS 172.32